



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30-03-2017**

Oggetto: **PROCEDURA S.U.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO DI PICCOLI RUMINANTI - NON INTENSIVO - LOC. UGLIANO - A SERVIZIO DELLA "AGRICOLA ROCCHETTA SOC. AGRICOLA a r.l." - IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. COMUNALE RIESAME DISPOSTO DAL T.A.R.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 21:05, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

PIERMATTEI ROSA	P	PAOLONI PAOLO	A
BIANCONI VANNA	P	PIERANDREI PIER DOMENICO	P
MESCHINI GIOVANNI	P	GRANATA SANDRO	P
FATTOBENE FRANCESCO	P	PANICARI MASSIMO	P
ANTOGNOZZI TARCISIO	P	LAMPA GABRIELA	P
CHIRIELLI SILVIA	P	CRUCIANI PIETRO	P
BIANCHI SARA CLORINDA	P	BORIONI FRANCESCO	P
ORLANDANI JACOPO	P	BOMPADRE MAURO	P
PEZZANESI MICHELA	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 1. Presenti n. 16.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. SCUDERINI
VENANZIO

Assume la presidenza il Sig. GRANATA SANDRO, PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CHIRIELLI SILVIA
PEZZANESI MICHELA
LAMPA GABRIELA



Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Dopodichè

Il Presidente del Consiglio per attinenza dei prossimi due punti da trattare all'Ordine del Giorno, riguardanti entrambi delle richieste di varianti urbanistiche al PRG insistenti nella medesima area in località Ugliano di questo Comune, propone la unificazione della loro discussione mantenendo la votazione separata per ciascun punto.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

APPROVA

la proposta del Presidente del Consiglio di accorpate la discussione del presente punto all'Ordine del Giorno e del successivo aventi rispettivamente ad oggetto: "PROCEDURA S.U.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO DI PICCOLI RUMINANTI - NON INTENSIVO - LOC. UGLIANO - A SERVIZIO DELLA "AGRICOLA ROCCHETTA SOC. AGRICOLA A R.L." - IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. COMUNALE - RIESAME DISPOSTO DAL TAR." e "PROCEDURA S.U.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLEVAMENTO DI CAPRINI - NON INTENSIVO - LOC. UGLIANO - A SERVIZIO DELL'AZIENDA "BOSCOROSSO SOCIETA' AGRICOLA A R.L." IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. COMUNALE - RIESAME DISPOSTO DAL TAR.", mantenendo la votazione separata per ciascun punto.

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 39/2017 predisposta dal Responsabile dell'Area Urbanistica, di seguito riportata:

Premesso che con istanza, assunta al prot. n. 1001 in data 15/01/2016 e successive int. del 22/01/2016 e del 18/02/2016, inoltrata allo S.U.A.P. ai sensi dell'art. 8, Comma 2, del DPR 160/2010, il Sig. TOMMASO MUGIANESI, nato a Cremona, il 26/02/1980, residente a Cingoli (MC), Via G. Ferri n.



2, in qualità di titolare della "AGRICOLA ROCCHETTA Soc. AGRICOLA a r.l.", ha richiesto l'approvazione del progetto per la REALIZZAZIONE di un ALLEVAMENTO – NON INTENSIVO – DI PICCOLI RUMINANTI, a servizio della propria attività agricola, sita in Loc. UGLIANO, in variante parziale al vigente P.R.G. Comunale;

Premesso altresì che il Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente ha quindi convocato ed espletato numerose Conferenze dei Servizi per l'esame della variante al PRG presentata dalla Ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. e tendente alla modifica della zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) per la trasformazione dell'area sita in località Ugliano (identificata al catasto al Foglio n. 74, con parte delle particelle nn. 103 parte – 131 – 132 – 133 – Foglio 88 con parte delle particelle nn. 3 – 6 per una superficie complessiva di mq. 35265 dalla sua attuale previsione in parte ESP-V2 e in parte ESP-V3 (AGRICOLA con tutela orientata) da trasformare in (a seguito della richiesta variante) in EN (Agricola Normale – priva cioè del vincolo di tutela orientata) si da consentire la realizzazione nei fondi attualmente di proprietà della ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. un complesso di edifici agricoli della consistenza rilevata dall'Ufficio in circa mq. 4706,25 (pari a mc. 20337,70) mq da destinare prevalentemente all'allevamento di piccoli ruminanti e di eventuali attività agricole collaterali ma legate all'allevamento stesso;

Considerato che detta Conferenza dei Servizi aveva il compito di esaminare l'ammissibilità sotto il profilo tecnico della variante e contestualmente valutare l'esperibilità della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Dato atto che nel frattempo la proposta di Variante al PRG presentata dalla ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. veniva pubblicata e sottoposta alle osservazioni dei cittadini e delle associazioni e di chiunque risulti interessato, e che pertanto pervenivano all'Ente numerose osservazioni da parte di singoli cittadini o di Associazioni di varia natura, tutte essenzialmente tendenti al rigetto della proposta variante per il suo negativo impatto nell'"ambiente naturale" preesistente;

Ricordato che l'Amministrazione ha esaminato criticamente tali osservazioni in un primo tempo in sede di deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 del 22/02/2016 e n. 58 del 14/03/2016) deliberando:

1 - Di ritenere ammissibili nella zona in esame solo modesti interventi comportanti la realizzazione di piccoli insediamenti legati alla proprietà ed a conduzione familiare, ritenendo che per le caratteristiche ambientali ed i vincoli presenti nell'area tali piccoli insediamenti siano gli unici che possano essere considerati effettivamente compatibili con il territorio anche se dotati di attrezzature ed impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili purché realizzati e dimensionati in funzione dell'azienda da insediare e non anche ad una autonoma attività di produzione e purché non comportanti variante al vigente P.R.G. .

2 – Di disporre che il RUP (ing. Mario Poscia) sottoponga tale deliberazione di indirizzo all'esame della Conferenza dei Servizi nella sua prossima seduta decisoria da convocare dopo l'espletamento della prima ed istruttoria conferenza del 18/02/2016.

3 – Di stabilire che le presenti prescrizioni ed indirizzi abbiano vigenza immediata per consentire al RUP di esporle nelle sedi indicate ed in tutte le altre occasioni dallo stesso eventualmente ritenute opportune.



4 – Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Considerato che l'intervento proposto dalla ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. dovrà collocarsi in una zona sensibile sotto il profilo paesaggistico e ambientale e per questo il nuovo PRG avendo operato una riduzione delle tutele previgenti e conseguentemente trasformato le aree in esame dalla originaria tutela integrale alla attuale tutela orientata, ha sottoposto l'area ad una tutela di tipo orientato (ESP-V2 in parte ed ESP-V3 per la restante parte), in conformità con la previsione di cui all'art. 32 delle NTA al Prg, a mente delle quali: "sono consentiti solo lavori edilizi di ampliamento degli edifici residenziali preesistenti fino ad un massimo di 800 mc comprese anche le cubature esistenti, in aderenza all'edificio preesistente o attraverso il recupero di annessi agricoli non più utilizzati: in tali zone la nuova edificazione diversa da quella di tipo residenziale è limitata ai soli annessi agricoli, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale marche n° 13 del 1990, fino ad una superficie massima di 100 mq";

Ritenuto conseguentemente non accoglibile l'intervento proposto dall'Azienda AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl., destinato all'allevamento di una media di circa 1040 piccoli ruminanti, che richiedeva complessivamente la modifica di destinazione di un'area di ben 35.2065,00 mq. per la esecuzione degli interventi così sintetizzabili:

1. un intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio esistente
2. la realizzazione di un nuovo accessorio ad uso stalla (per quarantena) per una nuova superficie pari a mq 360,00;
3. un nuovo intervento comportante la costruzione di una stalla ed ulteriori annessi accessori agricoli per complessivi mq 4.186,58 circa.

Le nuove superfici derivanti dagli interventi proposti comportano una nuova superficie complessiva di mq. 4.546,58 al netto delle superfici preesistenti;

Considerato segnatamente che il predetto insediamento avrebbe un notevolissimo impatto sul territorio, sicuramente non sostenibile in una zona agricola, scarsamente urbanizzata ed altrettanto scarsamente antropizzata, il cui paesaggio è stato dichiarato di interesse storico culturale e che risulta altresì vocato a piccoli insediamenti legati alla proprietà e alla conduzione familiare;

Considerato ulteriormente che l'imponente insediamento proposto da AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. appare incompatibile con l'area agricola prescelta per la localizzazione, sia in quanto le due strutture necessitando di adeguati servizi e trasporti, avrebbero sicuramente comportato ulteriori modificazioni ai tracciati delle reti di servizio (strade, acquedotti, fognature ed altre reti di servizio) con un conseguente sensibile mutamento del contesto paesaggistico preesistente, consistente in un'area "agricola collinare/montana" nella quale ben potrebbero essere inseriti piccoli insediamenti a conduzione familiare e non anche grandi insediamenti se pur di tipo non intensivo;

Dato atto che il potenziale impatto dell'insediamento sull'ambiente circostante era già stato oggetto di esame anche da parte delle autorità competenti (con specifico riferimento alla modifica della strada d'accesso, alla realizzazione di linee di adduzione di acqua e servizi, ecc.), ed in parte doveva essere rivalutato sotto il profilo dell'accesso all'insediamento, al momento situato all'interno del centro abitato di Ugliano e dotato di dimensioni e struttura inadeguate per l'accesso



dei mezzi pesanti si da costituire potenziale pericolo per la sicurezza dei per i mezzi in transito ed in ultima analisi dei residenti;

Ribadito che la proposta di procedura straordinaria (SUAP) sollecitata con urgenza dalla ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. interviene modificando in modo sostanziale le previsioni di tutela già evidenziate dal precedente P.R.G. Comunale (tutela integrale) e parzialmente ridotte dal nuovo e vigente, P.R.G. Comunale (tutela orientata) artt. 26 e 32 della NTA allegate al PRG (tipologia V2 e V3) e zone ESP che vengono impropriamente trasformate in nuove zone EN (Agricola Normale) prive di vincoli di piano, in evidente contrasto con la logica che ha ispirato il nuovo P.R.G. e con la volontà espressa dal Consiglio Comunale in sede di individuazione degli indirizzi di piano e confermata negli atti di indirizzo assunti dalla Giunta Comunale e consegnati al RUP per la discussione in conferenza.

Ricordato che analogamente alla Giunta, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 24/03/2016 esaminate le Osservazioni pervenute al Comune e fatte proprie alcune delle considerazioni in esse esposte deliberava:

- “Di ritenere non ammissibili così come proposte le varianti al P.R.G. necessarie per la realizzazione degli interventi edificatori richiesti al SUAP dalle ditte BOSCOROSSO arl
- Di ritenere per contro ammissibili nella zona AGRICOLA (sottoposta in parte a tutela in parte a salvaguardia paesistica), in riferimento alle richieste avanzate al SUAP, comportanti varianti al P.R.G., da parte delle ditte BOSCOROSSO arl, solo modesti interventi relativi alla realizzazione di piccoli insediamenti legati alla proprietà ed a conduzione familiare, ritenendo che, per le caratteristiche ambientali ed i vincoli presenti nell’area, tali piccoli insediamenti siano gli unici che possano essere considerati effettivamente compatibili con il territorio e purché non comportanti la realizzazione o ampliamenti, di edifici e manufatti agricoli, superiori a mq. 1.000 (intesi comprensivi anche di eventuali annessi e connessi quali tettoie, loggiati, pensiline ecc...) per ognuna delle due aziende richiedenti e collocate in modo da non creare impatto negativo all’ambiente circostante, evitando i crinali e le zone ampiamente visibili. Altresì il vincolo sia limitato ad una specifica piccola zona e l’edificazione sia consona all’ambiente (zona).
- Di disporre che il RUP (ing. Mario Poscia) sottoponga tale deliberazione di indirizzo all’esame della Conferenza dei Servizi nella sua prossima seduta decisoria.
- Di stabilire che le presenti prescrizioni ed indirizzi abbiano vigenza immediata per consentire al RUP di esporle nelle sedi indicate ed in tutte le altre occasioni dallo stesso eventualmente ritenute opportune. “;

Considerato che l’ultima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/05/2016 in sede decisoria rendeva parere favorevole e rimetteva gli atti al Consiglio Comunale per l’esame e l’Approvazione definitiva della Variante al PRG;

Preso atto che il Consiglio Comunale, in nuova composizione successiva alle consultazioni elettorali con deliberazione n. 49 del 28/07/2016 RESPINGEVA la proposta di variante della ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl., notificando tale decisione con nota in data 24/09/2016 Prot. 26917.

Premesso che la ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. proponeva ricorso al TAR Marche avverso la predetta delibera sostenendo, da un lato, l’illogicità per asserito contrasto con le



previsioni di PRG e la non adeguatezza della motivazione posta a fondamento della predetta Delibera, nonché, dall'altro, la presunta disparità di trattamento rispetto alla variante proposta dall'Azienda Agricola Rossetti ed approvata a maggio 2016 dal Consiglio comunale di San Severino Marche;

Ricordato che il TAR Marche, con ordinanza n. 366 del 7/11/2016, accoglieva l'istanza cautelare della società AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. ai fini del motivato riesame ed ordinava al Comune entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa di "rivalutare la vicenda anche alla luce della disponibilità dei ricorrenti a realizzare l'opera per stralci funzionali al fine di valutare meglio l'impatto concreto sul territorio";

Considerato che la società AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. con nota in data 18/11/2016 assunta al Prot. 38348 del 23/11/2016 proponeva di realizzare un primo stralcio consistente in circa 1.990,00 mq per la nuova stalla e per il fienile annesso oltre a circa 360,00 mq per una ulteriore stalla posta in prossimità di altro edificio esistente ed oggetto di opere di ristrutturazione per un insediamento complessivo di circa mq. 2.350,00 (al netto delle superfici esistenti) realizzando comunque una nuova superficie ben superiore ai 1.000,00 mq. indicati nella deliberazione di indirizzo approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 24/03/2016;

Ricordato che le osservazioni pervenute e raccolte nella presente sede per analogia di argomenti tendevano ad ottenere il rigetto della variante al PRG proposta dalla ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl., evidenziando in particolare:

- L'incompatibilità del nuovo edificato con la preesistente zona "montana" di elevato valore paesistico,
- Il continuo ridursi delle zone antropizzate e delle aree boscate nella zona interessata,
- L'evidente e negativo impatto visivo generato dalle nuove costruzioni di notevoli dimensioni planimetriche e con elevazioni fino a 5,5/6,0 metri,
- Lo stravolgimento delle previsioni di tutela previste dal nuovo e recente PRG dopo neppure 2 anni dalla sua definitiva approvazione,
- L'inesistenza di benefici per gli abitanti delle vicine frazioni di Ugliano e Chigiano perché le proposte migliorie dei servizi riguardano esclusivamente le aree di proprietà del richiedente e non anche le vicine unità frazionali,
- L'inesistenza di azioni tendenti alla valorizzazione dell'ambiente montano a seguito della realizzazione degli interventi proposti,
- Il più consona e coerente (con il contesto paesistico e ambientale esistente) inserimento di piccole attività turistico-ricettive (agriturismo, bed & breakfast, ...) nell'area nelle cui vicinanze si snoda il percorso conosciuto come "Sentiero francescano" che collega le città di Assisi e Loreto;
- Le abnormi dimensioni delle stalle proposte, non paragonabili alle realtà zootecniche del territorio ed il conseguente eccessivo ampliamento di tali realtà preesistenti;
- La presenza di impianti fotovoltaici integrati di potenza assolutamente sproporzionata rispetto alle potenziali esigenze dell'azienda;
- La non condivisibilità dell'utilizzo dello strumento straordinario (SUAP) per una trasformazione profonda del territorio, evidenziando anche le criticità legate all'approvvigionamento idrico delle stalle, alla gestione delle terre da scavo, alla viabilità ed al successivo posizionamento di BOX TEMPORANEI da dislocare in vari punti sempre con uso di mezzi pesanti;



- Lo snaturamento definitivo di edifici rurali preesistenti (individuati e denominati (vedasi le osservazioni di Italia Nostra);
- La presenza del “vincolo idrogeologico” (RD. 3267/23) e di tutela paesaggistica (D.Lgs 42/2004) nell’area che esigono interventi di più limitata entità e con minore impatto paesistico e ambientale,
- La presenza di procedimenti legali tra i vari proprietari dell’area in cui insistono gli interventi.

Considerato che appare meritevole di positiva considerazione l’osservazione inerente l’insanabile contrarietà dell’insediamento proposto con le attuali previsioni di P.R.G. Comunale (cfr. artt. 26 e 32 della NTA allegate al PRG che qualificano l’area oggetto di insediamento quali zone ESP “zona agricola di interesse paesistico con tutela media”) in quanto l’intervento in oggetto interessa una zona alto collinare che nel suo complesso possiede un elevato valore paesistico, essendo collocata in prossimità del Parco naturale del Monte San Vicino e Canfaieto;

Ricordato che la medesima area – sotto altro e distinto profilo di esigenza di preservazione – costituisce, altresì, elemento di memoria storica in quanto i luoghi in questione sono stati teatro degli scontri tra i gruppi partigiani e le forze nazi-fasciste nel secondo conflitto mondiale;

Considerato che la predetta destinazione è contenuta nel PRG in vigore, approvato nel 2015 ed è quindi frutto della perdurante volontà di conservazione e tutela della vocazione attuale dei luoghi di cui trattasi, sicché l’ipotizzata e radicale variazione della destinazione d’uso prospettata dalla società istante – unitamente all’elevata dotazione infrastrutturale richiesta ed ovviamente inevitabile in caso di assenso all’intervento – realizzerebbe un sostanziale stravolgimento delle scelte fondamentali sottese allo strumento urbanistico, anche in considerazione del fatto che la costruzione di un nuovo edificio, conseguente all’approvazione della variante di destinazione urbanistica, permetterebbe di realizzare nell’area di intervento nella sua interezza nuovi edifici per una superficie complessiva di circa mq. 4.546,58 (per l’intero intervento) e di mq 2.350,00 (per il solo primo stralcio) e sempre al netto delle superfici dei fabbricati preesistenti ed oggetto di opere di ristrutturazione con elevazioni fino a 5,35 metri che andrebbero a ledere irrimediabilmente, con effetti deturpanti, la conformazione paesistica dei luoghi;

Rilevato ulteriormente che il carico urbanistico – in termini di frequenza di addetti e di mezzi nonché di ogni altra dotazione di infrastrutture indispensabili a sostenere un simile insediamento – determinerebbe, sotto ancora diverso profilo, un elemento di significativa trasformazione del territorio in senso non coerente alle linee di tutela ritenute opportune per la preservazione della tipicità del paesaggio agrario in questione, il quale verrebbe irrimediabilmente alterato da un isolato insediamento;

Ritenuto che costituisce, dunque, apposita e specifica scelta di pianificazione urbanistica di questa Amministrazione quella volta ad assicurare la preservazione del paesaggio nella porzione di territorio considerata;

Osservato, infatti, che tale scelta verrebbe invece contraddetta – in caso di accoglimento del progetto presentato – dalla realizzazione di un isolato insediamento di relevantissime dimensioni, quali quelle appena ricordate, la cui dislocazione, appunto perché isolato e non coerente con il tessuto urbanistico circostante caratterizzato da ben più contenuti e dispersi edifici, troverebbe semmai migliore collocazione in aree ad elevata concentrazione di impianti a vocazione



produttiva, tanto agricola quanto industriale, di analoghe rilevanti dimensioni, così assicurando razionalità alla distribuzione delle aree e delle loro destinazioni sul territorio comunale;

Preso atto – a conferma di quanto appena esposto – che l’azienda Boscorosso arl., affittuaria, in adiacenza all’area in oggetto, di un’ulteriore area di 81,76 ettari, chiedeva una ulteriore variante per un insediamento di ancor maggiori dimensioni, ma destinato all’allevamento di caprini: già l’impatto sul territorio di un progetto di relevantissime dimensioni come quello dell’azienda AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. non appare compatibile con l’attuale contesto paesistico, a fortiori tale valutazione appare confermata dalla contemporanea richiesta di un ulteriore intervento, così da raddoppiare le conseguenze negative sull’ambiente e non consentire l’insediamento;

Ritenuto che non appaiono condivisibili le censure proposte dalla società AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. nell’impugnazione pendente al Tar Marche sub Reg. ric. n° 606/16, a fronte dell’accurato assolvimento da parte del Consiglio Comunale di San Severino (cfr. le argomentazioni svolte alle pagg. da 21 a 22 della Delibera di C.C n°50) degli obblighi di motivazione a sostegno della propria scelta di diniego della variante richiesta, espressi con riguardo allo specifico profilo di incompatibilità paesistico ambientale del gigantesco allevamento di caprini prospettato rispetto al tessuto urbanistico vigente ed alle scelte fondamentali di pianificazione operate per la porzione di territorio considerata;

Ribadito che la decisione amministrativa del Consiglio Comunale costituisce, pertanto, esercizio delle prerogative dell’Assemblea in tema di potestà di pianificazione urbanistica sicuramente rispettose delle specificità proprie della sequenza procedimentale di cui al neo introdotto art. 8 del DPR 206 del 2010 - che andava a sostituire gli Artt. 5 e segg. del D.P.R. n° 447/98 - così come individuati dalla giurisprudenza con specifico riferimento all’individuazione degli specifici profili di governo del territorio che hanno indotto il Consiglio al dissenso rispetto alla proposta della parte privata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, nr. 5292; id., sez. IV, 19 ottobre 2007, nr. 5471; id., 27 giugno 2007, nr. 3772; id., sez. VI, 26 giugno 2007, nr. 3593; id., sez. IV, 14 aprile 2006, nr. 2170, secondo cui “[...] l’eventuale esito positivo della Conferenza di servizi non è in alcun modo vincolante per il Consiglio Comunale, il quale, siccome organo titolare della potestà pianificatoria, resta pienamente padrone della propria autonomia e discrezionalità, potendo discostarsi dalla proposta di variante e respingerla senza alcun dovere di motivazione puntuale o "rafforzata", in quanto l’esito della Conferenza non comporta il sorgere di alcun affidamento né di aspettative qualificate in capo al proponente”;

Considerato che nel caso in esame, il Consiglio Comunale ha esercitato le proprie facoltà in materia di pianificazione urbanistica e ne ha rispettato i limiti proprio con riferimento a quanto è riservato all’ordinamento all’apparato amministrativo con l’attività istruttoria della conferenza dei Servizi che ha preceduto la deliberazione del Consiglio medesimo

Ribadito che quindi, l’Assemblea titolare del potere di governo del territorio ha compiuto le proprie valutazioni circa la compatibilità della proposta con le scelte fondamentali vigenti in materia urbanistica ed è giunta, infine, a conclusioni negative debitamente motivate proprio con riferimento alla tutela del paesaggio agrario già esistente ed a scelte di piano già adottate poco più di un anno prima;



Ritenuto, altresì, che non appare condivisibile neppure l'ulteriore censura proposte dalla AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl. nell'impugnazione pendente al Tar Marche sub Reg. ric. n° 606/16, in merito ad un'asserita disparità di trattamento rispetto alla variante proposta dall'Azienda Agricola Rossetti ed approvata a maggio 2016 dal Consiglio comunale di San Severino Marche, in quanto la variante autorizzata in favore dell'azienda agricola Rossetti riguarda un insediamento di circa mq 1.964,22 ovvero pari a circa un quinto delle nuove superfici dei due insediamenti in esame (BOSCOROSSO e AGRICOLA ROCCHETTA) e meno della metà del solo nuovo insediamento proposto dalla AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl., e quindi tale nuove ma recente insediamento (quello della Soc. Agricola Rossetti) comporta un impatto enormemente più contenuto sul paesaggio agrario circostante e già antropizzato;

Considerato che la natura delle motivazioni che fondano la contrarietà del consiglio all'intervento non possono essere superate da un'eventuale realizzazione dell'intervento per stralci funzionali, poiché le dimensioni dell'intervento sono tali che soltanto un eventuale ridimensionamento sostanziale che riconduca la volumetria dell'intervento entro i limiti di cui alla Delibera n° 15 del 24.03.2016 potrebbe giustificare una nuova valutazione da parte di codesta Amministrazione comunale;

Ritenuto quindi, all'esito del presente motivato riesame, di richiamare e confermare le motivazione già posta a fondamento della delibera n° 50, ove si riteneva di consentire "modesti interventi relativi alla realizzazione di piccoli insediamenti legati alla proprietà a conduzione familiare, ritenendo che, per le caratteristiche ambientali ed i vincoli presenti nell'area, tali piccoli insediamenti siano gli unici che possano essere considerati effettivamente compatibili con il territorio e purché non comportanti la realizzazione o ampliamenti, di edifici e manufatti agricoli, superiori a mq. 1.000 (intesi comprensivi anche di eventuali annessi e connessi quali tettoie, loggiati, pensiline ecc..) per ognuna delle due aziende richiedenti e collocate in modo da non creare impatto negativo all'ambiente circostante, evitando i crinali e le zone ampiamente visibili. "

Preso atto che

Ai fini istruttori, lo scrivente Responsabile del Procedimento deve ovviamente:

- confermare l'esito FAVOREVOLE della procedura SUAP espletata e conclusasi con la decisione finale messa a verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 7/04/2016,
- confermare altresì le perplessità espresse anche nella Conferenza decisoria sopra indicata (come pure nelle precedenti sedute istruttorie) in merito alla rilevante consistenza degli interventi in una zona tutelata ai fini paesaggistici e prossima ad una Riserva Naturale, sia la insufficiente dotazione di servizi presenti nell'area e sulla conseguente necessità di incrementare e modificare le strade presenti in sito e di realizzare tutte le reti tecnologiche (acqua, luce, fogne, ecc.) con conseguente ulteriore manipolazione e modificazione del paesaggio agrario e poco antropizzato presente nell'area interessata.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, si chiede pertanto di rivalutare la proposta avanzata dalla ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl., respinta dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 50 del 28/07/2016 in riferimento alla quale il TAR Marche, con ordinanza n. 367 del 7/11/2016, accoglieva l'istanza cautelare della società AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl.



ai fini del motivato riesame ed ordinava al Comune entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa di "rivalutare la vicenda anche alla luce della disponibilità dei ricorrenti a realizzare l'opera per stralci funzionali al fine di valutare meglio l'impatto concreto sul territorio".

Si resta in attesa della esecutività dell'atto deliberativo per il prosieguo del procedimento.

Il Responsabile dell' Area Urbanistica e Ambiente
F.to Ing. Mario Poscia

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questo Consiglio Comunale che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto il parere favorevole unanime al rigetto delle richieste avanzate dalle ditte Agricola Rocchetta e Boscorosso espresso dalla 1° Commissione Consiliare nella seduta del 01.03.2017;

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell' Area Urbanistica sulla propria precedente Deliberazione n. 49 del 28/07/2016 in relazione alla quale nulla è cambiato per la valutazione istruttoria;

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Bianchi per l'illustrazione del presente punto all'Ordine del Giorno e di quello successivo ad esso correlato;

Uditi gli interventi, con annessa dichiarazione di voto, dei Consiglieri: Panicari e Borioni;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Bompadre, Cruciani e Fattobene;

Sentito l'intervento, per chiarimenti tecnici, del Segretario Generale;

Udito, per dichiarazione di voto, l'intervento dell'Assessore Bianchi;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.



2) DI RIESAMINARE la proposta avanzata da parte della ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl., in coerenza con le indicazioni fornite dal TAR Marche nell' Ordinanza n. 00366/2016 REG. PROV. CAU.

3) DI RESPINGERE in via definitiva la proposta di variante al PRG avanzata dalla ditta AGRICOLA ROCCHETTA Soc. Agricola arl., anche alla luce del riesame di cui al precedente punto 2) e di tutte le ulteriori motivazioni di cui alle premesse del presente atto.

* * * * *

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con separata votazione;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Con voti favorevoli n. 16

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

* * * * *



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to POSCIA MARIO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GRANATA SANDRO

Il Segretario Generale
F.to SCUDERINI VENANZIO

li 09-05-17

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario
F.to TAPANELLI PIETRO

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
TAPANELLI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 09-05-17 al 23-05-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 24-05-17

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to _____